

COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO

STATUTO

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI E FINALITA'

ART. 1 Definizione

1. Il Comune di Passignano sul Trasimeno e' ente autonomo locale che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, secondo i principi della Costituzione e della legislazione generale dello Stato.
2. Il Comune di Passignano Sul Trasimeno ha autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito della legislazione vigente ed e' titolare di funzioni proprie.
3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

ART. 2 Solidarietà sociale

1. Il Comune, riconosce la pace e l'unità nazionale come beni fondamentali in conformità rispettivamente all'art. 11 ed all'art. 5 della Costituzione .
2. Riconosce altresì la solidarietà, l'equità, la democrazia, il rifiuto della violenza, la partecipazione popolare e la tutela ambientale come valori fondanti la propria azione di governo.
3. Il Comune, in conformità con i principi ispiratori della "Carta Europea", promuove iniziative di integrazione economiche e culturali con le altre Comunità d'Europa. Promuove altresì iniziative di gemellaggio con Comuni europei ed extra europei.
4. Il Comune si impegna a mantenere il proprio territorio denuclearizzato.

5. Il Comune persegue la realizzazione di un sistema regionale integrato di servizi sanitari e considera imprescindibile da tale sistema il Presidio sanitario di S. Bernardino, bene fondamentale della comunità.
6. Il Comune può perseguire finalità proprie di natura sanitaria dotandosi di strumenti di promozione anche attraverso forme autonome di finanziamento.

ART. 3

Autonomia

1. Il Comune, ispirando la propria azione al principio di solidarietà, intende garantire alla comunità una migliore qualità della vita.
2. Il Comune promuove lo sviluppo economico socialmente compatibile, ecologicamente sostenibile, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
3. Il Comune promuove la partecipazione ed il controllo sull'amministrazione da parte dei cittadini, delle loro associazioni, delle forze sociali, economiche e sindacali.
4. Il Comune, per la sua azione, persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, "laici" e religiosi.
5. Il Comune promuove l'iniziativa economica pubblica e privata, l'associazione e la cooperazione.
6. L'attività del Comune è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri di trasparenza, semplificazione, economicità di gestione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
7. Il Comune persegue il superamento degli squilibri economici, sociali, territoriali nel proprio ambito, nella comunità regionale e nazionale.
8. Il Comune tutela e sviluppa il patrimonio e le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio.
9. Il Comune promuove e sostiene lo sviluppo delle attività sportive e culturali, come strumento di crescita sociale.
10. Il Comune ispira altresì la propria azione alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

ART. 4

Pari opportunità e integrazione sociale

1. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità fra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli Organi Collegiali, nonché negli Enti, Aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

2. Il Comune persegue la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, ed al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.
3. Il Comune sviluppa iniziative atte a far esprimere i giovani rispetto agli interessi propri e della comunità.
4. Il Comune promuove, d'intesa con le associazioni degli emigrati e degli immigrati, l'integrazione sociale, culturale e civile di questi e delle loro famiglie nel rispetto del proprio patrimonio culturale.

ART.5

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.675, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 6

Programmazione e forme di cooperazione sociale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, concorrendo alla determinazione degli obiettivi programmatici dello Stato e della Regione e degli altri Enti sovracomunali anche attraverso l'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
2. Il Comune ispira i rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione ai principi di sussidiarietà e cooperazione.
3. Il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità montana, anche d'intesa con gli altri Comuni del "Trasimeno", solo per attuare in modo più adeguato le proprie finalità.

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

ART. 7

Territorio

1. Il territorio del Comune di Passignano sul Trasimeno e' costituito dalla parte di suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e successive modifiche ed integrazioni, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il territorio comunale comprende Passignano che, con i suoi "Rioni", e' il capoluogo sul quale e' ubicato il palazzo civico, sede Comunale, e la frazione di Castel Rigone.
3. La sede del Comune potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
4. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, il Sindaco ovvero il Presidente del Consiglio Comunale se nominato, potrà autorizzare riunioni del Consiglio e/o delle Commissioni in altra sede.

ART. 8

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore Distintivo del Sindaco

1. Il Comune ha un proprio Stemma e Gonfalone che sono quelli storicamente in uso. Lo stemma e' cosi' descritto: d'argento a tre torri di rosso, fondate su acque del lago, murate di nero, aperte e finestrate di tre del campo; la mediana più alta, e' sormontata da un albero di corniolo. Ornamenti esteriori da Comune e motto: "In fortitudine pax".
Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali e' il Gonfalone sul quale campeggia lo Stemma.
2. Il Consiglio Comunale determina, con proprio atto di indirizzo, i criteri di esibizione del Gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali, fermo restando che detta insegna deve essere sempre accompagnata dal Sindaco o da un assessore e scortata dai Vigili Urbani.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli sono vietati, salvo autorizzazione del Sindaco, in assenza di apposite norme di indirizzo.
4. La fascia tricolore, che e' il distintivo del Sindaco, e' completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
5. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla vigente normativa.
6. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto della normativa vigente.

ART.9

Compiti del Comune nei servizi di

competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di leva militare, di statistica e di quant'altro previsto dalla vigente normativa.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

ART. 10 Organi del Comune

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

ART.11 Consiglio Comunale Elezione – Composizione - Competenze

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale e' l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Comune ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto nell'ambito della propria autonomia funzionale ed organizzativa con apposite risorse all'uopo previste nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
3. Il Consiglio Comunale garantisce altresì l'attuazione dei principi di trasparenza, correttezza, imparzialità e pubblicità dell'azione amministrativa dell'Ente.
4. Il Consiglio Comunale può essere presieduto da un presidente, eletto tra i consiglieri comunali nell'ambito della 1^a seduta del Consiglio con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti in sede di prima votazione e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti nel corso delle successive votazioni.

ART.12 Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio istituisce, nel suo seno, commissioni consultive permanenti, composte con criterio proporzionale, che rappresentano complessivamente tutti i gruppi.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite nel regolamento consiliare.
3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

ART.13 **Istituzione di commissioni speciali**

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può istituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per l'istituzione delle commissioni speciali si applica l'art.12 del presente Statuto in quanto compatibile.
3. Con la delibera di istituzione sono disciplinate le modalità, i limiti e le procedure d'indagine. In ogni caso, la Presidenza della commissioni speciali spetta ad un rappresentante dei gruppi consiliari di minoranza.

Art. 14 **Decadenza dalla carica di Consigliere Comunale**

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 60 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica di Consigliere.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge suddetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura prevista dalla vigente normativa.
3. I consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i delitti di cui al comma 1 dell'art. 15 della L. 19 Marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni. La decadenza dalla carica si verifica anche nel caso di sanzione penale irrogata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.
4. I consiglieri comunali decadono altresì dopo tre assenze non giustificate dalle adunanze consiliari. La decadenza viene dichiarata dal consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva a quella in cui le assenze hanno raggiunto il numero prescritto; tuttavia, prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni presentate in forma scritta dall'interessato.

5. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità in capo al consigliere surrogante.

TITOLO III GIUNTA E SINDACO

ART.15 Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco e' eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni di legge ed e' Membro del Consiglio Comunale .
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Il Sindaco e' il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di legale rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
4. Il Sindaco presenta il proprio programma al Consiglio comunale entro sei mesi dalla propria elezione.
5. Ai fini della verifica periodica, il Sindaco relaziona, con cadenza almeno annuale, al Consiglio comunale sullo stato di attuazione del proprio programma.

ART.16 Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di Sindaco e agli altri effetti di cui al comma 1 dell'art. 53 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ART.17 Vice Sindaco

1. Il Vice - Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art.15, comma 4-bis, della legge n.55/90 e successive modificazioni e integrazioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco fino alla elezione del nuovo Sindaco.

ART.18 **Delegati del Sindaco**

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
2. Nell'attribuzione delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere motivate per iscritto e tempestivamente comunicate al Consiglio.

ART.19 **Divieto generale di incarichi e consulenze**

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali e' vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ART.20 **La Giunta - Composizione e presidenza**

1. Ai fini della costituzione della Giunta Comunale il Sindaco, può nominare fino a sei assessori, compreso il Vice Sindaco.
2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli Assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali e tecnico - amministrative, anche tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

ART.21 **Competenze della Giunta**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni

collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei Responsabili dei Servizi, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

ART.22

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta, ne dirige e coordina l'attività, assicurando l'unità di indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità nell'assunzione delle decisioni della stessa.
3. Gli assessori hanno diritto ad un'indennità di funzione per l'attività svolta nella misura determinata con apposita deliberazione della Giunta Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione.
4. Con apposito regolamento viene disciplinato il funzionamento della Giunta Comunale.

ART.23

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati d'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

ART.24

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano altresì dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia

votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla, entro le 24 ore successive, al Sindaco, agli assessori ed ai Capigruppo Consiliari.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO IV UFFICI PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I Organizzazione degli Uffici e Personale

ART. 25 Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli Uffici e dei servizi è disciplinata con apposito regolamento.

ART.26 Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico ovvero, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione inferiore alle 20 unità. I contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità "ad personam", commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo

contrattuale del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO II SEGRETARIO COMUNALE-VICE SEGRETARIO

Art.27 Segretario Comunale Stato giuridico, trattamento economico e funzioni

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
2. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale secondo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ART.28 Vice Segretario Comunale

1. Il Regolamento e la dotazione organica del personale possono prevedere un posto di Vice - segretario, avente funzioni vicarie.

TITOLO V I SERVIZI

Art. 29 Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione e' subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici viene assicurata nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una società;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale

costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Art.30

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento.

ART.31

Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero, comunque non superiore a sei, dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio Comunale.
3. Il Presidente è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa maturata anche presso aziende pubbliche o private. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il Presidente.
4. Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità, è nominato dall'organo competente a seguito di pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

ART.32

Società miste

1. Per la produzione di beni e servizi a rilevanza economica e imprenditoriale comportante attività di carattere prevalentemente industriale e commerciale, il Comune può avvalersi di società con la

partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Negli statuti delle società devono essere previste forme di accordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

ART.33

Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessione a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VI

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

ART.34

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri enti pubblici.

ART.35

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VII

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I

Partecipazione dei cittadini- Riunioni - Assemblee

Consultazioni - Istanze e proposte

ART.36

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico - amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione di tutti i cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di rilevanza cittadina;
 - a) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

ART.37

Riunioni e assemblee

1. Tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali hanno diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

ART.38

Consiglio dei ragazzi

1. L'Amministrazione Comunale istituisce il Consiglio dei ragazzi e ne riconosce i pieni diritti secondo i poteri loro assegnati.
2. Il Consiglio Comunale delega un consigliere che avrà la funzione di rappresentare l'Amministrazione Comunale in seno al Consiglio dei ragazzi ed è il tramite ufficiale tra i due organi rappresentativi.
3. La disciplina del funzionamento di tale organo è demandata ad apposito regolamento.

ART.39 **Consultazioni**

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.
4. Le forme e modalità delle consultazioni sono disciplinate dall'apposito regolamento.

ART.40 **Istanze e proposte**

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente a problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni o la revoca di precedenti decisioni.
2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato e il programma del procedimento.
3. Le proposte devono essere sottoscritte almeno da n. 500 elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

CAPO II **REFERENDUM**

ART.41 **Referendum consultivi e propositivi**

1. Sono consentiti referendum consultivi, ovvero propositivi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum consultivi e/o propositivi:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
 - d) su tutti gli atti di carattere gestionale.

3. I soggetti promotori del referendum consultivo e/o propositivo possono essere:
 - a) il venticinque per cento del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio Comunale a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
4. Nell'arco del mandato amministrativo possono essere indetti referendum consultivi e/o propositivi in numero non superiore a due.
5. Il quesito sottoposto a referendum consultivo e/o propositivo è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Se l'esito del referendum consultivo e/o propositivo è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
7. Entro lo stesso termine, se l'esito è negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum consultivo e/o propositivo.

ART.42 **Disciplina del referendum**

1. Con apposito regolamento comunale vengono disciplinate le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione.

CAPO III **DIFENSORE CIVICO**

ART.43 **Istituzione dell'ufficio**

1. Il Comune può istituire l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

ART.44

Nomina - Funzioni - Disciplina

1. Con apposito regolamento vengono disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.
2. Il Comune può promuovere un accordo con altri enti locali, per l'istituzione dell'ufficio del Difensore Civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti vengono disciplinati nell'accordo medesimo e recepiti nell'apposito regolamento.

TITOLO VIII

ATTIVITA'AMMINISTRATIVA

ART.45

Albo Pretorio

1. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere effettuata in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

ART.46

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite nonché forme di cooperazione con gli altri comuni e con la Provincia di Perugia.
4. Il Comune ritiene elemento essenziale del rapporto con i cittadini l'istituzione dell'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico).

TITOLO IX

PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

ART.47
Demanio e patrimonio

1. Con apposito regolamento vengono disciplinate le alienazioni patrimoniali.
2. Tale regolamento disciplina, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

ART.48
Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Con apposito regolamento viene disciplinata la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dall'art. 152 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ART.49
Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 48, prevede, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO X
FUNZIONE NORMATIVA

ART. 50
STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il dieci per cento del corpo elettorale per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica, in tale ipotesi, la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART. 51
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie previste dalla legge o dallo Statuto;

- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, secondo quanto previsto dal presente Statuto.
 3. Nel corso della elaborazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
 4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 52

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 53

Ordinanze

1. Il Sindaco adotta ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
3. Il Sindaco adotta altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per la finalità di cui al comma 2 dell'art. 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono adottate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario, negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente terzo comma.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI

ART.54
Entrata in vigore

1. Dopo il controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

ART.55
Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.